

---

*Ordinanza commissariale 13 febbraio 2003, n. 15.*

**Sisma del 16 dicembre 2000 - Ulteriori determinazioni in ordine al finanziamento degli interventi - Fissazione del termine di presentazione delle domande all'esterno dell'area perimetrata.**

(B.U.R. n. 8 del 26.02.2003)

**Vista** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Umbria già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

**Visto**, in particolare, l'art. 3 della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000, con il quale è stata assegnata alla Regione Umbria la somma di lire 5 miliardi (Euro 2.582.284,50) per gli interventi urgenti di cui agli artt. 1 e 2 della stessa ordinanza;

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3124 del 12 aprile 2001 con la quale è stata assegnata al Presidente della Regione dell'Umbria, Commissario delegato, l'ulteriore somma di lire 52 miliardi (Euro 26.855.758,75) per il proseguimento degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi in Provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

**Richiamata** l'ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state definite le modalità e procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione nel territorio della provincia di Terni interessato dalla crisi sismica;

**Richiamata** altresì l'Ordinanza del Commissario delegato n. 59 del 28 giugno 2001, con la quale, nell'approvare il piano di riparto delle risorse disponibili assegnate con le citate ordinanze ministeriali, è stato in particolare disposto lo stanziamento di Euro 16.526.620,77 per fare fronte agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dalla crisi sismica;

**Rilevato** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della citata ordinanza n. 59/2001, risultano finanziabili:

- gli edifici nei quali sono presenti unità immobiliari con nuclei familiari sgomberati, inseriti nell'ambito delle priorità a), b) e d) di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98;
- gli edifici nei quali sono prevalenti unità immobiliari sgomberate, adibite al momento del sisma alle attività economiche indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61/98, inseriti nella priorità c) dello stesso art. 7;
- gli edifici ubicati all'interno del perimetro di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 nei quali sono presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale parzialmente inagibili e non sgomberate, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base della graduatoria di cui all'allegato B alla stessa ordinanza;

**Atteso:**

- che da parte dei Comuni interessati sono state attivate, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, le procedure per il rilascio delle concessioni contributive riferite agli interventi sugli edifici privati individuati nel piano stralcio di cui all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, modificato da ultimo con ordinanza n. 118 del 12 novembre 2002;
- che, in particolare, tale attivazione ha interessato gli edifici collocati nelle fasce prioritarie a), b), c) e d\*) di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 nonché i primi 25 interventi della graduatoria di cui all'allegato B alla stessa ordinanza, modificata da ultimo con ordinanza commissariale n. 54 del 23 maggio 2002;

**Considerato:**

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 118/2002, ai predetti interventi risultano altresì applicabili le disposizioni e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 in ordine alla concessione dei contributi straordinari a fondo perduto previsti dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448 del 21 dicembre 2001;
- che pertanto, in applicazione delle citate disposizioni, il contributo massimo concedibile è stimabile in Euro 19.000.000, a fronte di una disponibilità finanziaria di Euro 16.526.620,77, derivante dal piano di riparto delle risorse approvato con ordinanza commissariale n. 59/ 2001;

**Preso atto** che le concessioni contributive attivate dai Comuni, unitamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 8, comma 1 ter, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, ammontano a complessivi Euro 11.805.859,59;

**Ravvisata** la necessità di dettare disposizioni che, tenendo conto delle risorse assegnate al settore di intervento "Edifici privati" dal piano di riparto approvato con ordinanza commissariale n. 59/2001, garantiscano la necessaria copertura finanziaria degli interventi avviati dai Comuni in attuazione dell'art. 4 della predetta ordinanza;

**Richiamato** infine l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato stabilito di rinviare a successivo e separato atto la fissazione del termine per la presentazione delle domande di contributo riferite agli edifici ubicati all'esterno dell'area perimetrata, non interessati da ordinanze di inagibilità, per i quali sia stata accertata la presenza di un danno almeno significativo;

**Dato atto** che la fissazione del predetto termine si rende necessaria anche per rendere applicabili le procedure richiamate dagli artt. 4 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 in ordine all'esecuzione anticipata dei lavori;

## O R D I N A

### Art. 1

1. Sono attualmente finanziabili, ai sensi dell'art. 4 della ordinanza commissariale n. 59 del 28 giugno 2001, sulla base delle risorse finanziarie derivanti dal piano di riparto approvato con la stessa ordinanza:
  - a) gli edifici collocati nelle fasce prioritarie individuate al comma 1 del citato art.4;
  - b) gli edifici collocati nella fascia prioritaria individuata al comma 2 dello stesso art.4, limitatamente ai primi 25 interventi della graduatoria di cui all'allegato B alla stessa ordinanza commissariale n. 59/2001, modificata da ultimo con ordinanza commissariale n. 54 del 23 maggio 2002;
2. I Comuni procedono, in applicazione di quanto disposto dall'art.3 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 12 novembre 2002, alla rideterminazione del contributo spettante ai proprietari aventi diritto nei limiti della spesa ammissibile a contributo così come definita in sede di rilascio della concessione contributiva;
3. E' rinviata a successiva ordinanza, dopo l'accertamento di eventuali ulteriori disponibilità derivanti da economie realizzate sulle attuali concessioni contributive o da nuovi finanziamenti, la definizione delle procedure relative alla rideterminazione del contributo conseguente a variazioni in aumento della spesa ammissibile a contributo.

## **Art. 2**

1. ....(1)
2. ....(2)

- 
- (1) *Sostituisce il comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale del 12 gennaio 2001, n. 3.*  
(2) *Aggiunge il comma 2 bis all'art. 4, dell'ordinanza commissariale del 12 gennaio 2001, n. 3.*

## **Art. 3**

1. Sono ammissibili le domande di cui al comma 2 bis dell'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 presentate prima della pubblicazione della presente ordinanza.
2. I Comuni notificano ai proprietari interessati gli esiti dei sopralluoghi comunicati dal Servizio protezione civile e prevenzione dei rischi della regione prima della pubblicazione della presente ordinanza entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione stessa.

## **Art. 4**

1. Copia della presente ordinanza è trasmessa al Dipartimento della protezione civile per opportuna conoscenza.